

### DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore MONNI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 17 GENNAIO 1963

#### Indennità integrativa ai giudici della Corte Costituzionale

ONOREVOLI SENATORI. — L'articolo 6 della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, stabilisce che i giudici della Corte Costituzionale hanno una retribuzione mensile che non può essere inferiore a quella del più alto Magistrato della giurisdizione ordinaria. L'articolo 12 della legge 11 marzo 1953, n. 87, determina tale retribuzione nella misura corrispondente al complessivo trattamento economico che viene percepito dal Magistrato della giurisdizione ordinaria investito delle più alte funzioni.

Lo spirito e la finalità di queste disposizioni non potevano evidentemente che essere quelli di riconoscere ai giudici della Corte Costituzionale un trattamento adeguato all'altezza della funzione. Non può dirsi, tuttavia, che quello scopo sia stato effettivamente raggiunto. Bisogna considerare che in conformità all'articolo 7 della citata legge n. 87, i Giudici Costituzionali non possono assumere alcun altro ufficio o impiego pubblico o svolgere, nell'ambito del proprio ufficio, a differenza di altre categorie, alcuna attività cui possano comunque collegarsi proventi di carattere straordinario. Non risulta, in verità, che mai sia partita lamentela o protesta a carico di nessun componente della Corte Costituzionale a tale riguardo: risulta invece che i componenti di

Essa hanno costantemente dato prova di svolgere la propria delicata funzione con totale distacco da qualsiasi altra attività.

È per tali ragioni che i giudici della Corte Costituzionale vengono a trovarsi in una posizione di inferiorità rispetto a quella che, secondo lo spirito delle sopra citate norme, avrebbe dovuto essere a loro assicurata. Appare pertanto evidente la opportunità e necessità di riparare a tale deficienza. Il criterio più opportuno, in vista della sostanziale parità della funzione, appare quello di estendere ai Giudici la medesima indennità che è fissata per il Presidente della Corte Costituzionale dall'articolo 12, comma primo, della legge 11 marzo 1953, n. 87.

\* \* \*

Per maggiore chiarezza si trascrive il testo dell'articolo 12:

« *Articolo 12.* — I Giudici della Corte Costituzionale hanno tutti egualmente una retribuzione corrispondente al complessivo trattamento economico che viene percepito dal Magistrato della giurisdizione ordinaria investito delle funzioni più alte. Al Presidente è inoltre attribuita una indennità di rappresentanza pari ad un quinto della retribuzione ».

**DISEGNO DI LEGGE**

*Articolo unico.*

Ai giudici della Corte Costituzionale è estesa l'indennità attribuita al Presidente della Corte stessa dall'articolo 12, primo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87.

La spesa è a carico del bilancio della Corte Costituzionale.